Regione Autonoma della Sardegna DG Agenzia Regionale Distretto Idrografico Prot. Interno del 06/09/2018 nr. 0008045/Det/139 Classifica I.4.3.Fasc. 2 — 2018 01-05-00





AUTORITA' DI BACINO REGIONALE DELLA SARDEGNA

Il Segretario Generale

DETERMINAZIONE PROT. N. 8045 /REP.N. 439 DEL 0 6 SET. 2018

Oggetto: Comune di Barumini – Progetto per i lavori di completamento delle opere per il superamento dell'emergenza alluvione. Approvazione dello studio di compatibilità idraulica.

IL SEGRETARIO GENERALE

VISTO	lo Statuto Speciale per la Sardegna e le relative norme di attuazione;
VISTA	la L.R. 7 gennaio 1977, recante "Norme sull'organizzazione amministrativa della Regione Sardegna e sulle competenze della Giunta, della Presidenza e degli Assessorati regionali" e ss.mm.ii;
VISTA	la L.R. 13 novembre 1998 n.31 recante "Disciplina del personale regionale e dell'organizzazione degli Uffici della Regione" e ss.mm.ii;
VISTA	la L.R. 6 dicembre 2006 n. 19 inerente "Disposizioni in materia di risorse idriche e bacini idrografici" con la quale è stata istituita l'Agenzia regionale del distretto idrografico della Sardegna quale Direzione Generale della Presidenza;
VISTO	il Decreto del Presidente della Regione Sardegna n. 67 del 10.7.2006 con il quale è stato approvato il Piano Stralcio di Bacino per l'Assetto Idrogeologico (P.A.I.);
VISTO	il Decreto del Presidente della Regione del 4 settembre 2008 n. 102 concernente l'"Assetto organizzativo della Direzione generale Agenzia Regionale del Distretto idrografico della Presidenza della Regione";
VISTE	le norme di attuazione del PAI vigenti;
VISTA	la comunicazione del Comune di Barumini prot. n. 2009 del 15/05/2017, acquisita al prot. ADIS n. 4037 del 23/05/2017, con la quale è stato richiesto il nullaosta per l'intervento denominato "Progetto per i lavori di completamento delle opere per il superamento dell'emergenza alluvione";



AUTORITA' DI BACINO REGIONALE

DETERMINAZIONE PROT. N. 2045/ REP.N. 139 DEL 0 6 SET, 2018

CONSIDERATO che gli interventi oggetto di approvazione consistono in:

- risagomatura e adeguamento planimetrico del tratto terminale del canale
 Maiori;
- manutenzione del tratto terminale dell'esistente canale di bonifica (tombato) e realizzazione di una opportuna confluenza con il Rio Pidongia;
- sistemazione del Rio Pidongia nel tratto compreso tra l'attuale confluenza con il Canale Maiori e la SS197, consistente nella risagomatura della sezione trasversale e nella scomposizione del manufatto in calcestruzzo della tombatura;
- riconfigurazione dell'ultimo tratto di canale.

CONSIDERATO

che ai sensi della L.R. 33/2014 lo scrivente ufficio è competente riguardo all'approvazione degli studi di compatibilità di opere di mitigazione del rischio idraulico, fattispecie a cui afferiscono gli interventi in argomento;

CONSIDERATO

che sulla base della cartografia vigente gli interventi in argomento ricadono in aree individuate a pericolosità idraulica Hi4 dal PAI e dallo studio di compatibilità idraulica redatto nell'ambito dell'"Aggiornamento del Piano di assetto idrogeologico del territorio comunale", per il quale sono state istituite le norme di salvaguardia con la Deliberazione del Consiglio comunale n. 31 del 16/10/2017, attualmente in istruttoria presso la scrivente Direzione generale;

CONSIDERATO

che a seguito di varie revisioni lo Studio di compatibilità idraulica relativo al "Progetto per i lavori di completamento delle opere per il superamento dell'emergenza alluvione", redatto ai sensi dell'art. 24 delle Norme di Attuazione del PAI dai professionisti ing. Sandro Lobina e dott. Geol. Marco Pisano, proposto dal Comune di Barumini per l'approvazione degli interventi ai sensi dell'art. 23 comma 6 lett. a) e b), nella sua versione finale oggetto della presente approvazione è costituito dai seguenti elaborati:

- All A3 Relazione idrologica ed idraulica rev. luglio 2018;
- All A4 Relazione compatibilità idraulica rev. Aprile 2018;
- All A4 -Tav 03 Delimitazione bacini rev. Aprile 2018;
- All A4 -Tav 01 Stato attuale. Carta delle aree inondabili rev. Luglio 2018;
- All A4 -Tav 01bis Stato attuale. Carta delle aree inondabili rev. Luglio 2018;
- All A4 -Tav 01 Ex post. Carta delle aree inondabili rev. Luglio 2018.



AUTORITA' DI BACINO REGIONALE

PRESO ATTO

che gli interventi previsti nel "Progetto per i lavori di completamento delle opere per il superamento dell'emergenza alluvione" sono ammissibili ai sensi dell'art. 27 c.1, lett. d) delle Norme di Attuazione del PAI;

CONSIDERATE

le risultanze del medesimo "Studio di compatibilità idraulica" che evidenzia che "sulla base dei risultati delle simulazioni e delle planimetrie allegate, si può vedere che i lavori di completamento di risagomatura del Canale Maiori e del Rio Pidongia, sebbene non rispettino i franchi idraulici, migliorano il deflusso della portata di piena";

VISTA

la relazione istruttoria sullo "Studio di compatibilità idraulica" redatta dal Servizio Difesa del suolo, assetto idrogeologico e gestione del rischio alluvioni della Direzione generale Agenzia regionale del distretto idrografico, a conclusione della quale si esprime un parere favorevole all'approvazione del suddetto "Studio di compatibilità idraulica" relativo al "Progetto per i lavori di completamento delle opere per il superamento dell'emergenza alluvione";

CONSIDERATO

che ai sensi dell'art. 14 c. 3 della L.R. 19/2006, il Direttore generale dell'Agenzia di distretto idrografico regionale svolge le funzioni di Segretario generale dell'Autorità di bacino;

DETERMINA

ART. 1

di approvare lo Studio di compatibilità idraulica relativo al "Progetto per i lavori di completamento delle opere per il superamento dell'emergenza alluvione".

Resta inteso che l'area oggetto dello studio in argomento rimane assoggettata alla perimetrazione definita dal PAI vigente e alla disciplina delle relative Norme di Attuazione. Tale perimetrazione potrà essere modificata solo a seguito dell'approvazione di un eventuale apposito studio di variante, presentato in conformità di quanto previsto all'art. 37 delle NA del PAI.

Si precisa che ai sensi dell'art. 4 comma 8 secondo capoverso, "In sede di rilascio di concessione edilizia per le opere ricadenti nelle aree perimetrate dal PAI, il soggetto attuatore è tenuto a sottoscrivere un atto liberatorio che escluda ogni responsabilità dell'amministrazione pubblica in ordine ad eventuali futuri danni a cose o persone comunque derivanti dal dissesto segnalato".

Inoltre ai sensi dell'art. 4 comma 13 il presente provvedimento "non equivale a dichiarazione di messa in sicurezza e pertanto eventuali oneri dovuti a danni, alle opere realizzate, per effetto del dissesto idrogeologico o in occasione di fenomeni alluvionali o gravitativi restano in capo al



AUTORITA' DI BACINO REGIONALE

determinazione prot. M $\frac{045}{1}$ / Rep.n. $\frac{139}{1}$ del $\frac{1}{1}$ SET, $\frac{2018}{1}$

proprietario delle opere o all'avente titolo che ne assume la piena responsabilità".

La presente approvazione deve intendersi ai soli sensi e per gli effetti di quanto prescritto dall'art. 25 delle vigenti NA del PAI e non costituisce pertanto presupposto necessario ai fini del rilascio del provvedimento di autorizzazione previsto ai sensi dell'art. 61 del DPR n. 380/2001, ex art. 2 della L. n. 64/1974 e successive modifiche e integrazioni.

II Segretario generale Ing. Alberto Riras

M. Melis/ Dir. Serv. Dif. Suolo, Ass. Idrog. e Gest. Alluv.
L. Manigas/ Serv. Dif. Suolo, Ass. Idrog. e Gest. Alluv.